

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2099

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GAMBALE**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni finalizzate a una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini

Presentata il 13 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle grandi aree urbane e metropolitane, necessita di interventi urgenti. Scippi, rapine, furti in appartamenti: sono queste le violenze quotidiane che tanti cittadini sono costretti a subire. Non vi è dubbio che è la microcriminalità ad essere avvertita come il fenomeno più odioso e pervasivo nel nostro Paese. A commettere questi reati sono sempre più spesso (lo confermano le cronache) pregiudicati o soggetti evasi dagli arresti domiciliari. In questo contesto di prevaricazione dei diritti del cittadino e di impunità di fatto per il delinquente, ben si comprende come il primo avverta un senso di sfiducia verso le istituzioni e il secondo possa permettersi di valutare come un

conveniente investimento il rischio connesso alla propria azione delittuosa. La realtà dei fatti è che con estrema frequenza chi viene arrestato, attraverso il comodo quanto formale passaggio per la detenzione domiciliare, ritorna in libertà e a delinquere.

È dovere inderogabile dello Stato garantire l'effettività della pena. E farlo anche permettendo l'effettiva celebrazione dei processi: sono ben note le pratiche dilatorie che portano come conseguenza la prescrizione dei reati. Diversamente, è la stessa civile convivenza della comunità a risultare minacciata. Quando nelle vittime, infatti, non prevale la rassegnazione, le conseguenze minacciano di essere ancora più gravi, come già dimostrano la costituzione di comitati di una pretesa autodifesa

o, addirittura, le prime «ronde» di sorveglianza e sicurezza.

Una democrazia moderna e avanzata come quella italiana non può prevedere nuove norme restrittive o inasprire a dismisura pene già esistenti. Può, però, diminuire i vantaggi per chi ha commesso atti criminali.

Il «pacchetto giustizia» che si presenta, attraverso poche modificazioni delle norme vigenti e senza diminuire assolutamente il livello delle garanzie per il cittadino, limita l'abuso degli arresti domiciliari; interviene sui tempi del processo, evitando che strumentali lungaggini possano favorire la prescrizione dei reati; modifica le modalità di accesso ad alcune misure della «legge Gozzini» (legge 26 luglio 1975, n. 354), escludendole per i soggetti condannati per evasione, che quindi si sono rivelati inidonei a misure non coercitive.

In particolare, l'articolo 1 aumenta il massimo della pena per il delitto di evasione (portandolo a due anni) oggi da ritenere troppo contenuto e permette un migliore coordinamento con le disposizioni del codice di procedura penale relative ai minori ampliando l'operatività della norma anche a quei minorenni sottoposti a misure analoghe agli arresti domiciliari.

Con l'articolo 2 si introduce una nuova ipotesi della sospensione della prescrizione per tutti i casi in cui il processo viene «tirato a lungo» in modo strumentale. La prescrizione, infatti, è un'istituzione di garanzia che serve a tutelare il cittadino contro i ritardi della giustizia, ma non deve premiare il cittadino che ha favorito quei ritardi.

L'articolo 3 interviene sulla norma relativa al furto (senza smantellare la fatti-

specie), individuando un minimo obbligatorio di pena per l'ipotesi più grave del furto in abitazione e dello scippo.

Con l'articolo 4 si corregge una discrepanza legislativa e si ripristina la possibilità di emettere misure cautelari per il delitto di evasione, eliminando l'irrazionalità che consegue alla disciplina vigente che rende possibile l'arresto ma non le successive misure cautelari se non in casi del tutto eccezionali.

Con l'articolo 5 si introduce tra le condizioni attinenti la proporzionalità della misura il principio secondo il quale chi già è stato condannato per evasione non può usufruire degli arresti domiciliari almeno per un tempo ragionevole, escludendo dal divieto i casi in cui gli arresti domiciliari sono giustificati da motivi di salute.

Con l'articolo 6 si introduce un minimo di afflittività ulteriore alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevedendo un obbligo di permanenza domiciliare con conseguente applicazione della norma sull'evasione in caso di ingiustificato allontanamento.

Con l'articolo 7 si tende a limitare la concessione di alcune misure della «legge Gozzini» (legge n. 354 del 1975) a chi è stato condannato per evasione.

L'articolo 8 individua l'obbligo per la polizia giudiziaria di rendere noti gli avvenuti controlli presso i soggetti con obblighi domiciliari.

L'articolo 9 reca una norma interpretativa.

Con l'articolo 10 si dota il Ministro dell'interno dei poteri di individuazione di tutte le misure, anche tecniche, finalizzate ad un migliore controllo dei soggetti sottoposti a obblighi di permanenza presso la propria abitazione o in altro luogo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 385 del codice penale).

1. All'articolo 385, primo comma, del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

2. Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche al soggetto che, essendo sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'obbligo di permanenza in casa o del collocamento in comunità, si allontani dal luogo designato nel provvedimento, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 159 del codice penale).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è inserito il seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 625 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Se ricorre la circostanza prevista dal numero 4) del primo comma la pena non

può mai essere inferiore ad anni uno di reclusione ed a 516 euro di multa, anche se concorrono circostanze attenuanti, purché diverse da quella di cui all'articolo 62, n. 4, ritenute prevalenti o equivalenti ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152).

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: « anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « anche al di fuori dei limiti previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può essere, altresì, disposta la misura degli arresti domiciliari nei casi in cui il soggetto nei cinque anni precedenti sia stato condannato o nei suoi confronti sia stata applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444, anche con sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale ».

2. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal primo periodo, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 2-*bis* ».

ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354).*

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso nel provvedimento è previsto che il soggetto non debba allontanarsi dalla sua abitazione o da altro luogo indicato per almeno dieci ore al giorno, anche non consecutivamente computate »;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. L'affidamento è immediatamente sospeso se il soggetto si allontana dalla propria abitazione o dall'altro luogo indicato durante gli orari nei quali è imposta la prescrizione di non allontanarsi. L'allontanamento è, altresì, punito ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale, ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo ».

ART. 7.

*(Modifica all'articolo 58-quater della legge
26 luglio 1975, n. 354).*

1. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi a chi nei cinque anni precedenti sia stato condannato o qualora nei suoi confronti sia stata applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche con sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale ».

ART. 8.

(Doveri della polizia giudiziaria preposta al controllo dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre analoghe misure).

1. Le stazioni dei carabinieri ed i commissariati di polizia territorialmente competenti riferiscono, con cadenza quindicinale, su tutti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che, ai sensi delle norme del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni e della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificata dalla presente legge, hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento, al procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova l'abitazione dell'imputato o del condannato, anche se non abbiano riscontrato violazioni alle imposte prescrizioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1, che può essere effettuata cumulativamente, deve indicare l'ora, il giorno nel quale si è svolto il controllo e le persone trovate nell'abitazione dell'imputato o del condannato.

ART. 9.

(Norma interpretativa).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 275, comma 2-bis, ultimo periodo, del codice di procedura penale, e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificati dalla presente legge, si applicano anche a tutte le violazioni punite ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.

ART. 10.

(Misure per il controllo dei detenuti con obblighi di permanenza in casa).

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della giustizia, con proprio de-

creto, può indicare ulteriori misure anche tecniche che, nel rispetto dei principi di dignità della persona umana, agevolino i controlli sugli imputati e sui condannati che abbiano obblighi di permanenza presso la propria abitazione o in altri luoghi.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020320